

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 3 marzo 2001

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 5 settembre 2000, n. 24.

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1999.
Pag. 3

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 7 settembre 2000, n. 17.

Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici
del Veneto Pag. 3

LEGGE REGIONALE 7 settembre 2000, n. 18.

Estensione del trattamento indennitario e delle disposizioni in
materia di assegno vitalizio, di assegno di reversibilità e di
indennità di fine mandato ai componenti della giunta regionale
non consiglieri regionali. Modifica della legge regionale 30 gen-
naio 1997, n. 5 «Trattamento indennitario dei consiglieri regio-
nali», e successive modifiche e integrazioni) Pag. 4

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2000, n. 38.

Modifiche agli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 26/1984,
concernente: «Provvedimenti per l'incentivazione del turismo
nelle zone litoranee del territorio molisano.» Pag. 5

LEGGE REGIONALE 7 settembre, n. 39.

Variazione al bilancio di competenza e di cassa 2000. Art. 34
della legge regionale di contabilità n. 44/1997 Pag. 5

LEGGE REGIONALE 7 settembre 2000, n. 40.

Sospensione degli effetti degli articoli 2 e 3 della legge regio-
nale n. 11/2000 ad oggetto: «Norme sulla commercializzazione
dei funghi epigei, secondo i principi stabiliti dalla legge
n. 352/1993» Pag. 5

LEGGE REGIONALE 7 settembre 2000, n. 41.

Commissione per l'autoriforma del Molise Pag. 6

REGOLAMENTO REGIONALE 23 giugno 2000, n. 2.

«Art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e decreto Mini-
stero dei lavori pubblici del 7 giugno 1999 - Fondo sociale per
il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione» - «Regola-
mento per l'erogazione dei contributi e requisiti dei
conduttori» Pag. 7

REGOLAMENTO REGIONALE 23 giugno 2000, n. 3.

Regolamento Regionale n. 1 del 15 gennaio 1996, recante:
«Regolamento per i quagliodromi» modifica art. 8. ... Pag. 9

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 7 settembre 2000, n. 56.

Assestamento al bilancio di previsione per l'esercizio
2000 Pag. 9

LEGGE REGIONALE 12 settembre 2000, n. 57.

Usi civici e loro gestione in attuazione della legge n. 1766/1927 e R.D. n. 332/1928 Pag. 10

LEGGE REGIONALE 12 settembre 2000, n. 58.

Modifica alla legge regionale n. 32 del 5 aprile 2000.
Pag. 12

LEGGE REGIONALE 12 settembre 2000, n. 59.

Rideterminazione della indennità di carica degli amministratori di enti o aziende o, comunque, di qualsiasi organismo, nominati dalla regione, commisurata alla indennità di carica dei consiglieri regionali Pag. 13

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 28 agosto 2000, n. 16.

Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi Pag. 13

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 5 settembre 2000, n. 24.

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1999*(Pubblicata nel primo supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 36 del 7 settembre 2000)**(Omissis).*

00R0768

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 7 settembre 2000, n. 17.

Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 81 del 12 settembre 2000)***IL CONSIGLIO REGIONALE****HA APPROVATO:****IL COMMISSARIO DEL GOVERNO****HA APPOSTO IL VISTO:****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA:**

la seguente legge:

Art. 1.**Finalità**

1. La Regione, nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale ed allo scopo di valorizzare i territori ad alta vocazione vinicola, con particolare riferimento ai luoghi delle produzioni qualitative di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164 «Nuova disciplina delle denominazioni d'origine», nonché le produzioni e le attività ivi esistenti attraverso la qualificazione e l'incremento dell'offerta turistica, promuove e disciplina la realizzazione delle strade del vino.

Art. 2.**Strade del vino**

1. Le strade del vino sono percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi cartelli conformi agli standard in uso nell'Unione europea, lungo i quali insistono valori naturali e culturali, vigneti e cantine di aziende agricole singole o associate aperte al pubblico.

2. Le strade del vino costituiscono lo strumento attraverso il quale i territori a vocazione vinicola e le relative produzioni possono essere pubblicizzati e forniti sotto forma di offerta turistica.

3. Le attività di ricezione e di ospitalità, compresa la degustazione dei prodotti aziendali e l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, svolte da aziende agricole nell'ambito delle strade del vino sono riconducibili alle attività agrituristiche di cui all'art. 2 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 9.

Art. 3.**Regolamento di attuazione**

1. La giunta regionale con regolamento da approvarsi, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede in ordine:

- a) alla qualificazione e omogeneizzazione dell'offerta enoturistica regionale, mediante l'indicazione degli standard minimi di qualità;
- b) alla definizione del disciplinare-tipo per la costituzione, la realizzazione e la gestione delle strade del vino;
- c) alla definizione di omogenee attività informative, divulgative e promozionali delle strade del vino;
- d) alle garanzie di una equilibrata salvaguardia delle aspettative dei vari soggetti partecipanti alle strade del vino;
- e) ai criteri per la concessione dei contributi di cui all'art. 8.

Art. 4.**Disciplinare e comitato promotore**

1. Il disciplinare per la costituzione, la realizzazione e la gestione delle strade del vino, in armonia con i principi fissati dal regolamento di cui all'art. 3, è proposto alla Regione da un comitato promotore. Al disciplinare sono annesse le sottoscrizioni di impegno alla realizzazione del progetto da parte dei legali rappresentanti dei soggetti aderenti al comitato promotore.

2. Al comitato promotore possono partecipare gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende vitivinicole singole o associate, le loro organizzazioni, le associazioni finalizzate alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio vitivinicolo, le aziende agricole singole o associate, gli altri operatori economici, gli enti e le associazioni pubblici o privati operanti nel campo culturale, turistico e ambientale interessati alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.

3. Il comitato di cui al comma 1 si intende costituito quando almeno il trenta per cento delle aziende produttrici di vino che vi partecipano è iscritto all'albo di cui all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

4. La giunta regionale approva il disciplinare proposto dal comitato entro novanta giorni dalla sua presentazione e procede al riconoscimento della strada del vino previa verifica della rispondenza del disciplinare al regolamento di cui all'art. 3.

5. Il disciplinare di cui al comma 4 si intende approvato decorso il termine di cui al medesimo comma.

Art. 5.**Comitato di gestione**

1. Con l'approvazione del disciplinare e il riconoscimento della strada del vino da parte della giunta regionale, e comunque decorsi centoventi giorni dalla presentazione del disciplinare, il comitato promotore si trasforma in comitato di gestione.

2. Il comitato di cui al comma 1:

- a) realizza e gestisce la strada del vino nel rispetto del disciplinare approvato;
- b) provvede alla diffusione della conoscenza della strada del vino in collaborazione con le organizzazioni viticole locali e con gli altri soggetti interessati;
- c) collabora con la Regione e gli enti locali interessati per l'inserimento della strada del vino nei vari strumenti di promozione turistica;
- d) vigila sulla corretta attuazione delle iniziative da parte dei soggetti interessati.

Art. 6.**Competenze della Regione**

1. La Regione può sottoscrivere accordi di programma con gli enti locali interessati per definire specifiche strutture e infrastrutture funzionali alla realizzazione delle strade del vino.

2. La Regione promuove l'inserimento della strada del vino nei vari strumenti di promozione turistica.

Art. 7.

Competenze dei comuni e delle province

1. I comuni e le province provvedono alla localizzazione e posa in opera della segnaletica lungo le strade di rispettiva competenza, sentiti i comitati di gestione.

Art. 8.

Interventi finanziari

1. Per la realizzazione delle finalità della presente legge, la Regione prevede la concessione di contributi per i seguenti interventi:

- a) creazione della specifica segnaletica di cui all'art. 2;
- b) istituzione o adeguamento di punti di informazione collocati sulle strade del vino, finalizzati ad una informazione specifica sull'area vitivinicola interessata;
- c) la realizzazione di materiale promozionale, informativo e pubblicitario, anche destinato all'estero, per l'incentivazione della conoscenza delle strade del vino;
- d) adeguamento delle aziende e dei punti di accoglienza e di informazione locale agli standard di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 3, limitatamente agli interventi volti a migliorare le strutture indispensabili alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.

2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi a favore dei comitati di gestione e degli enti locali, delle aziende agricole o vitivinicole singole o associate, nella misura massima del sessanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.

3. La giunta regionale fissa i termini e le modalità per la presentazione delle domande di contributo.

Art. 9.

Applicazione della legge ad altri prodotti tipici del Veneto

1. Le disposizioni della presente legge e del relativo regolamento di attuazione di cui all'art. 3 si applicano anche per la realizzazione delle strade finalizzate alla valorizzazione di altre produzioni tipiche e di qualità del Veneto, con particolare riguardo all'olio.

2. Per la realizzazione delle strade di cui al comma 1, il comitato promotore previsto all'art. 4 si intende costituito quando vi partecipa almeno il trenta per cento delle aziende produttrici del prodotto interessato.

3. Ai fini del presente articolo per produzioni tipiche e di qualità si intendono esclusivamente quelle che beneficiano di una denominazione d'origine protetta o di un'indicazione geografica protetta ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2081/92 del consiglio del 14 luglio 1992.

Art. 10.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge quantificabili in lire 200 milioni per l'anno 2000 si fa fronte mediante riduzione di lire 140 milioni dal capitolo n. 12002 e di lire 60 milioni dal capitolo n. 30020, in termini di competenza e di cassa; capitoli iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio 2000. Nel medesimo stato di previsione della spesa è istituito il capitolo n. 11481 denominato «Contributi per la realizzazione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto» con lo stanziamento di lire 200 milioni in termini di competenza e di cassa.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 7 settembre 2000

GALAN

00R0752

LEGGE REGIONALE 7 settembre 2000, n. 18.

Estensione del trattamento indennitario e delle disposizioni in materia di assegno vitalizio, di assegno di reversibilità e di indennità di fine mandato ai componenti della giunta regionale non consiglieri regionali. Modifica della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 «Trattamento indennitario dei consiglieri regionali», e successive modifiche e integrazioni».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 81 del 12 settembre 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO:

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO:

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA:

la seguente legge:

Art. 1.

Introduzione dell'art. 8-bis nella legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5, e successive modifiche e integrazioni

1. Dopo l'art. 8 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5, successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 8-bis Componenti della giunta regionale non consiglieri regionali.

1. I componenti della giunta regionale nominati al di fuori dei componenti del consiglio regionale devono essere in possesso dei requisiti per essere candidati al consiglio regionale e non versare nelle situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste per i consiglieri regionali.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 è corrisposta, dalla data della nomina e per tutto il periodo in cui fanno parte della giunta regionale, una indennità pari a quella spettante ai consiglieri regionali. Ai medesimi soggetti sono altresì estese, per tutto il periodo in cui fanno parte della giunta regionale, i trattamenti indennitari, i rimborsi spese, i trattamenti di missione, le disposizioni per il collocamento in aspettativa e la normativa in genere, in quanto compatibile, prevista per i consiglieri regionali di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 1. Sono estese in particolare le disposizioni in materia di assegno vitalizio, di assegno di reversibilità e di indennità di fine mandato, di cui alle leggi regionali 10 marzo 1973, n. 9, 14 marzo 1975, n. 26, 28 dicembre 1993, n. 55 e 1° aprile 1994, n. 17, successive modifiche ed integrazioni. Il primo e secondo comma dell'art. 15 della legge regionale n. 9/1973 si applica anche in caso di cessazione dalla carica di componente della giunta regionale e successiva elezione dello stesso soggetto alla carica di consigliere regionale.»

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con i fondi annualmente iscritti nei capitoli n. 10 e n. 2100, del bilancio regionale.

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 7 settembre 2000

GALAN

00R0753

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2000, n. 38.

Modifiche agli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 26/1984, concernente: «Provvedimenti per l'incentivazione del turismo nelle zone litoranee del territorio molisano.»

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 16 del 16 agosto 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO:

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO:

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA:

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'art. 2 della legge regionale n. 26/1984 è abrogato.

Art. 2.

1. La giunta regionale è autorizzata a disciplinare, con proprio provvedimento, le modalità degli interventi relativi al periodo di decorrenza per l'assunzione degli oneri previsti dall'art. 1 della suddetta legge; tali modalità potranno anche prevedere l'estensione delle fasce orarie, nonché limitazioni delle categorie di utenti.

2. La giunta regionale è autorizzata altresì a determinare con proprio provvedimento modalità e procedure di liquidazione di quanto dovuto alla «società autostrade - concessione e costruzione autostrade - S.p.a.» per il pedaggio relativo al percorso autostradale di cui all'art. 1 della legge regionale n. 26/1984.

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 7 agosto 2000

Il Presidente della Giunta regionale
DI STASI

00R0730

LEGGE REGIONALE 7 settembre, n. 39.

Variatione al bilancio di competenza e di cassa 2000. Art. 34 della legge regionale di contabilità n. 44/1997.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 18 del 16 settembre 2000)

(Omissis).

00R0731

LEGGE REGIONALE 7 settembre 2000, n. 40.

Sospensione degli effetti degli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 11/2000 ad oggetto: «Norme sulla commercializzazione dei funghi epigei, secondo i principi stabiliti dalla legge n. 352/1993».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 18 del 16 settembre 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO:

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO:

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA:

la seguente legge:

Art. 1.

Sospensione degli effetti

1. Sino all'emanazione delle norme di attuazione della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 11, recante: «Norme sulla commercializzazione dei funghi epigei, secondo i principi stabiliti dalla legge n. 352/1993», sono sospesi gli effetti delle disposizioni, concernenti l'autorizzazione alla raccolta di cui agli articoli 2 e 3 della menzionata legge regionale, nonché delle relative disposizioni sanzionatorie.

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 7 settembre 2000

Il Presidente della Giunta regionale
DI STASI

00R0732

LEGGE REGIONALE 7 settembre 2000, n. 41.

Commissione per l'autoriforma del Molise.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 18 del 16 settembre 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO:

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO:

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA:

la seguente legge:

Art. 1.

Costituzione della Commissione per l'Autoriforma del Molise

1. È costituita presso il consiglio regionale una commissione speciale, ai sensi dello Statuto regionale, denominata: «Commissione per l'Autoriforma del Molise».

2. La Commissione ha il compito di formulare al consiglio regionale proposte normative in materia di revisione organica dello statuto regionale e di legge elettorale regionale, in sintonia con la legge costituzionale n. 1 del 1999, nonché di revisione del regolamento interno del consiglio. La Commissione, nel suo periodo di attività, si pronuncia altresì in sede consultiva sui provvedimenti legislativi di rilevante contenuto istituzionale, riguardanti il riordino della Regione e delle autonomie locali.

3. Restano ferme le prerogative della conferenza regionale delle autonomie locali, di cui alla legge regionale n. 34 del 1999.

4. La Commissione dura in carica un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Composizione presidente e ufficio di presidenza

1. La Commissione, in fase costitutiva, è formata dai presidenti dei gruppi del consiglio regionale. In ogni caso, è composta da quattordici consiglieri regionali, di cui pariteticamente sette designati dai gruppi della maggioranza e sette designati dai gruppi della opposizione.

1. Per il primo semestre:

il presidente della Commissione viene nominato su proposta dei gruppi della opposizione;

il vice presidente e il segretario vengono nominati su proposta dei gruppi della maggioranza. Per il secondo semestre, viceversa.

2. Il presidente, il vice presidente e il segretario formano l'ufficio di presidenza della Commissione.

Art. 3.

Principi

1. Nella formulazione delle sue proposte normative di riforma, la Commissione osserverà i seguenti principi:

a) unità dello Stato nazionale in armonia con l'adesione dell'Italia all'Unione europea;

b) federalismo solidale;

c) valorizzazione dell'identità della Regione Molise, sotto il profilo istituzionale, socio-storico-culturale, comunitario, democratico, solidaristico, produttivo e del lavoro;

d) sussidiarietà;

e) rafforzamento dell'autonomia regionale, escludendo ogni forma di separatismo;

f) pieno riconoscimento, garanzia e partecipazione delle comunità locali, decentramento effettivo delle funzioni e delle risorse, anche in coerente attuazione della legge regionale n. 34 del 1999;

g) partecipazione delle formazioni sociali e delle autonomie funzionali alla vita della Regione e del sistema delle autonomie territoriali.

Art. 4.

Metodi di elaborazione

1. La Commissione perseguirà i seguenti metodi di elaborazione:

a) formulazione di ipotesi normative che, senza pregiudiziali di parte, privilegino gli interessi generali della comunità molisana e siano aperte al confronto riformatore in atto nella società nazionale ed europea;

b) ricerca del più ampio consenso sulle proposte conclusive al consiglio regionale, al quale potranno essere sottoposte, anche durante i lavori della Commissione, questioni di particolare rilievo o di difficile condivisione;

c) confronto sistematico e costruttivo con il presidente e la giunta della Regione;

d) libero e attivo coinvolgimento, a scala regionale, delle autonomie locali e delle formazioni sociali, culturali, politiche, lavorative, imprenditoriali, professionali, del volontariato, della scuola, delle religioni, delle comunicazioni;

e) dialogo e apertura con le istituzioni nazionali e comunitarie.

Art. 5.

Compiti e organizzazione dei lavori

1. La Commissione si atterrà ai seguenti criteri di massima per l'esercizio dei suoi compiti e per l'organizzazione dei suoi lavori:

a) articolazione dei contenuti per sezioni tematiche;

b) redazione di relazioni e rapporti anche intermedi;

c) acquisizione di collaborazioni prestate, anche volontariamente, da organi, enti, uffici e soggetti della comunità regionale;

d) autonomia gestionale, funzionale e finanziaria nei limiti delle risorse assegnate previste nei successivi articoli;

e) audizioni e confronti seminariali con i soggetti esterni da svolgersi anche sul territorio;

f) approfondimenti ed elaborazioni di carattere istruttorio mediante affidamenti a tempo determinato ad esperti esterni di studi e ricerche finalizzati;

g) coinvolgimento degli organi di informazione per la divulgazione di atti, documenti e dibattiti.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le norme dello Statuto e del regolamento consiliare vigenti.

Art. 6.

Struttura organizzativa

È messo a disposizione della Commissione speciale da parte dell'ufficio di presidenza il personale occorrente per il suo funzionamento nonché il personale di segreteria per il presidente della Commissione nel numero massimo di due unità nel rispetto delle modalità dell'art. 8 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 15.

Art. 7.

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge quantificati per il corrente anno in L. 200.000.000 gravano sul capitolo n. 600 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2000.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2000 viene apportata la seguente variazione:

capitolo n. 100, competenza 200.000.000, cassa 200.000.000;
capitolo n. 600, competenza +200.000.000, cassa +200.000.000.

3. Per gli esercizi successivi l'onere annuale della spesa sarà determinato con la stessa legge approvativa del bilancio.

Art. 8.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 7 settembre 2000

Il Presidente della Giunta regionale
DI STASI

00R0733

REGOLAMENTO REGIONALE 23 giugno 2000, n. 2.

«Art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e decreto Ministero dei lavori pubblici del 7 giugno 1999 - Fondo sociale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione» - «Regolamento per l'erogazione dei contributi e requisiti dei conduttori».

(Pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione Molise, n. 14 del 15 luglio 2000).

Premesso che:

la giunta regionale ha approvato la deliberazione n. 663 del 29 maggio 2000;

la Commissione di controllo, esaminata la suindicata deliberazione giuntale n. 663/2000, non ha rilevato vizi di legittimità tenuto conto delle precisazioni fornite - a nome anche della giunta Regionale - dall'assessore alle Politiche del Territorio Beni Ambientali - Lavori Pubblici - Edilizia Residenziale - Trasporti con nota n. 6703 del 15 giugno 2000;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce i requisiti soggettivi ed oggettivi dei conduttori di alloggi e disciplina le procedure e le modalità per l'erogazione dei contributi del fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e al decreto del Ministro dei lavori pubblici 7 giugno 1999, nonché del fondo sociale integrativo regionale, di cui all'art. 28 della legge regionale 4 agosto 1998, n. 12, così come modificato dalla legge regionale 12 gennaio 2000, n. 4.

Art. 2.

Destinazione dei contributi

1. I contributi sono assegnati ai comuni richiedenti, i quali li erogano a conduttori di alloggi di proprietà sia pubblica che privata in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3, al fine di sostenere il pagamento del canone di locazione.

Art. 3.

Beneficiari dei contributi e requisiti soggettivi ed oggettivi minimi

1. Possono beneficiare dei contributi di cui all'art. 2 i conduttori di alloggi in locazione pubblici e privati che alla presentazione della domanda di cui al relativo «bando pubblico» comunale sono in possesso dei seguenti requisiti soggettivi ed oggettivi minimi:

a) cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione europea. Il cittadino di uno stato non aderente all'Unione europea è ammesso se, da almeno due anni, è iscritto nelle apposite liste degli Uffici provinciali del lavoro o se svolge in Italia un'attività lavorativa debitamente autorizzata.

b) residenza anagrafica nel Comune cui si riferisce il bando di concorso e nell'alloggio locato per il quale si chiede il contributo;

c) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico, del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo stesso, ai sensi dell'art. 2 lett. c) della legge regionale n. 12/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

d) titolarità di un reddito complessivo annuo del nucleo familiare anagrafico:

d1) imponibile, inferiore o uguale alla somma di due pensioni minime INPS, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione sia non inferiore al 14 per cento;

ovvero:

d2) convenzionale, determinato ai sensi dell'art. 2, lett. e), della legge regionale 4 agosto 1998, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, inferiore o uguale a quello regionale vigente per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, di cui allo stesso art. 2, lettera e) della legge regionale n. 12/1998, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione sia non inferiore al 14 per cento.

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o altre analoghe situazioni di debolezza sociale i limiti di reddito sopra indicati possono essere innalzati dai comuni fino ad un massimo del 25 per cento;

f) non aver usufruito di altri contributi pubblici concessi per le stesse finalità;

g) titolarità di un contratto di locazione regolarmente stipulato e registrato ai sensi di legge;

h) canone mensile di locazione, al netto degli oneri accessori, non superiore a £. 000 (limite da individuarsi ad opera di ciascun comune, finalizzato al contenimento di eventuali lievitazioni dei canoni);

i) conduzione di un appartamento di civile abitazione iscritto al N.C.E.U. che non sia classificato nelle categorie A/1 A/8 e A/9.

2. Per l'accertamento del requisito minimo di cui alla precedente lett. d) del primo comma, l'ammontare dei redditi da assumere a riferimento è quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata ai fini fiscali prima della data di emanazione del bando comunale ed il valore del canone annuo è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori, aggiornato ai fini del pagamento dell'imposta di registro.

3. Per ottenere i contributi di cui all'art. 6 i conduttori unitamente alla domanda devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, il possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1. Le dichiarazioni sostitutive d'atto notorio rese sono sottoposte a verifiche e controlli, conformemente alla normativa statale vigente in materia, da parte dei comuni che, in casi di dubbia attendibilità, effettuano le necessarie verifiche presso gli uffici competenti, al fine di accertare l'effettiva sussistenza delle condizioni di disagio sociale dichiarate.

4. Qualora le disponibilità dei fondi lo consentano è possibile, altresì, sostenere le iniziative intraprese dai comuni stessi anche attraverso la costituzione di agenzie o istituti per la locazione o attraverso attività di promozione in convenzioni con cooperative edilizie per la locazione, tese a favorire la mobilità nel settore della locazione attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione per periodi determinati. In questo caso, la disponibilità del fondo per questo tipo

di iniziativa, può essere pari ad una quota comunque non superiore al 15 per cento dei contributi che saranno eventualmente assegnati a ciascun comune.

Art. 4.

Bandi pubblici comunali

1. I comuni provvedono all'assegnazione dei contributi mediante l'emanazione di «bandi pubblici» entro il 31 gennaio di ogni anno. Per l'anno 2000 l'emanazione del bando comunale deve avvenire entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto sul *Bollettino ufficiale* della regione Molise.

2. Nel Bando sono indicati:

- a) i requisiti soggettivi ed oggettivi minimi richiesti per l'accesso ai contributi di cui all'art. 3;
- b) il termine di 30 giorni dalla pubblicazione per la presentazione della domanda;
- c) le modalità per la compilazione della domanda;
- d) i criteri stabiliti per la formazione della graduatoria;
- e) i criteri per la determinazione ed erogazione dei contributi;
- f) l'entità delle risorse minime aggiuntive comunali, se disponibili, di cui al successivo art. 8, commi 2 e 3 e le eventuali articolazioni delle classi di reddito o soglie di incidenza del canone eventualmente più favorevoli rispetto a quelle indicate alla lett. d) del primo comma dell'art. 3 del presente regolamento.

3. Lo schema tipo di bando pubblico ed il modello di domanda/dichiarazione sono approvati dal comune con specifico atto amministrativo.

4. Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione il comune invia alla regione - Assessorato alla politica della casa - SER - Sezione edilizia agevolata - copia del bando pubblicato comunicando, altresì, le eventuali particolari condizioni aggiuntive di cui si è avvalso, previste dall'art. 2, quarto comma, del decreto ministeriale 7 giugno 1999.

Art. 5

Formazione delle graduatorie

1. I comuni effettuano l'istruttoria delle domande pervenute e formulano le relative graduatorie provvisorie degli ammissibili entro trenta giorni dalla scadenza dei Bandi pubblici, ovvero entro sessanta giorni per i capoluoghi di Provincia o comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti. Ai sensi di quanto stabilito al precedente art. 4, lett. d), ferme restando le facoltà previste all'art. 7, comma 3 e all'art. 8, comma 1, ciascun comune, in seguito all'emanazione del bando, formerà due graduatorie in base alle due classi di reddito, su cui si articolerà la concessione del contributo. Prioritariamente, nell'ambito di ciascuna graduatoria, i contributi saranno assegnati a conduttori di alloggi, in possesso dei prescritti requisiti minimi richiesti, nei confronti dei quali risulti emesso provvedimento di rilascio dell'immobile e che, entro i termini di presentazione della domanda, abbiano proceduto a stipulare nuovo contratto di locazione ad uso abitativo con le modalità previste dalla legge n. 431/1998. In subordine alla priorità innanzi detta, in assenza di diversi criteri preferenziali che possono essere stabiliti dai comuni, le graduatorie relative alle due fasce di reddito (cfr. art. 4 lettera d1) e lettera d2)) sono formulate sulla base dell'ordine decrescente dell'incidenza del canone di locazione sul reddito del nucleo familiare, assumendo il valore del rapporto alla seconda cifra decimale arrotondata per difetto, e sulla base del reddito pro-capite del nucleo familiare più basso.

Nell'ambito di ciascuna graduatoria sono attribuiti, specificatamente, i seguenti punteggi:

a) graduatoria di cui all'art. 4, lett. d1):

a1) con un'incidenza del canone annuo di locazione sul reddito complessivo annuo imponibile del nucleo familiare inferiore o uguale a due pensioni minime INPS si assegna un punto per ogni due punti percentuali interi superiori al 14 per cento. Oltre l'incidenza del 30 per cento si assegnano comunque massimo otto punti;

a2) con reddito annuo imponibile complessivo procapite del nucleo familiare:

- fino a 3 milioni punti 5;
- tra 3-6 milioni punti 4;
- tra 6-9 milioni punti 3;
- tra 9-12 milioni punti 2;
- tra 12-15 milioni punti 1;
- oltre 15 milioni punti 0;

b) graduatoria di cui all'art. 4, lett. d2):

b1) con un'incidenza del canone annuo di locazione sul reddito complessivo annuo convenzionale del nucleo familiare, ex art. 2 lett. e) della legge regionale n. 12/1998 e successive modifiche ed integrazioni, inferiore o uguale a quello regionale vigente per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, si assegna un punto per ogni due punti percentuali interi superiori al 24 per cento. Oltre l'incidenza del 40 per cento si assegnano comunque massimo otto punti;

b2) con reddito annuo imponibile complessivo procapite del nucleo familiare:

- fino a 3 milioni punti 5;
- tra 3-6 milioni punti 4;
- tra 6-9 milioni punti 3;
- tra 9-12 milioni punti 2;
- tra 12-15 milioni punti 1;
- oltre 15 milioni punti 0.

A parità di punteggio le domande sono collocate in ciascuna graduatoria in ordine crescente di reddito del nucleo familiare.

2. Le graduatorie provvisorie di cui al primo comma sono affisse all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, entro i quali possono essere presentati al comune ricorsi o eventuali richieste di rettifica del punteggio.

3. Nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine sopra indicato, il comune, esaminate le opposizioni, approva le graduatorie definitive, che sono affisse all'albo pretorio, e le trasmette alla regione per consentire la ripartizione dei contributi di cui al successivo art. 7.

Art. 6.

Determinazione dei contributi

1. I comuni determinano l'entità del contributo integrativo per il pagamento del canone da concedere annualmente a ciascuno dei nuclei familiari collocati nelle graduatorie in misura tale da ridurre l'incidenza del canone sul reddito, secondo un principio di gradualità che favorisca i nuclei familiari con elevate soglie di incidenza del canone sul reddito e con redditi pro-capite bassi, nonché con riferimento ai seguenti criteri:

a) per i nuclei familiari in possesso di un reddito imponibile annuo complessivo inferiore o uguale alla somma di due pensioni minime INPS l'incidenza del canone di locazione sul reddito va ridotta fino al 14 per cento ed il contributo da assegnare non può, comunque, essere superiore a L. 6.000.000 annui (conduttori di alloggi inclusi nella graduatoria di cui alla condizione prevista all'art. 3 lett. d1);

b) per i nuclei familiari in possesso di un reddito complessivo annuo convenzionale, determinato ai sensi dell'art. 2, lett. e), della legge regionale 4 agosto 1998, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, inferiore o uguale al limite di reddito regionale fissato per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata l'incidenza del canone di locazione va ridotta fino al 24 per cento ed il contributo da assegnare non può, comunque, essere superiore a L. 4.500.000 annui (conduttori di alloggi inclusi nella graduatoria di cui alla condizione prevista all'art. 3, lett. d2).

2. Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o altre analoghe situazioni di debolezza sociale, il comune, in alternativa all'incremento dei limiti di reddito di cui all'art. 2, lettera d), può incrementare il contributo da assegnare fino ad un massimo del 25 per cento.

3. Il contributo è concesso secondo l'ordine di priorità di ciascuna graduatoria e fino ad esaurimento dei fondi che saranno assegnati ai comuni dalla regione e/o messi a disposizione dai comuni stessi.

4. L'entità del contributo da erogare ai singoli richiedenti è determinata annualmente tenuto conto del periodo di vigenza del contratto debitamente documentato. In ogni caso, il contributo mensile concedibile va calcolato dividendo l'importo massimo concedibile annuo come sopra determinato per le dodici mensilità.

Art. 7.

Ripartizione dei contributi tra i comuni

1. Le risorse statali e regionali disponibili per le finalità di cui all'art. 11 della legge n. 431/1998 sono ripartite annualmente dal consiglio regionale, esclusivamente tra i comuni che provvedono ad inviare alla regione le graduatorie nei termini prescritti, in relazione all'entità delle domande pervenute a seguito dell'emanazione dei bandi pubblici, sulla base di parametri regionali che saranno stabiliti ed individuati unitamente alla proposta di ripartizione.

2. Nella ripartizione delle risorse si terrà, altresì, conto delle quote di finanziamento messe a disposizione dei comuni mediante specifiche previsioni di spesa iscritte nei bilanci debitamente approvati ai sensi delle norme vigenti.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno i comuni provvedono a trasmettere all'Assessorato alla politica della casa - SER - Sezione edilizia agevolata - il rendiconto delle somme utilizzate per l'anno precedente. Eventuali economie sono restituite alla regione.

Art. 8.

Contributi integrativi regionali e comunali

1. Il fondo sociale di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1993, n. 431, per l'anno 2000 è integrato, con L. 1.190.000.000 a valere sul capitolo 18255. Per gli esercizi finanziari successivi la spesa determinata con legge di bilancio farà carico allo stesso o corrispondente capitolo.

2. Il comune, qualora intenda integrare il fondo con proprie risorse iscritte nel bilancio comunale annuale, deve darne comunicazione alla regione.

3. L'integrazione al fondo da parte dei comuni, qualora sia non inferiore al 15 per cento dell'importo complessivo del fondo regionale assegnato nell'anno precedente, da facoltà agli stessi di stabilire ulteriori soglie di incidenza del canone sul reddito o diverse articolazioni delle classi di reddito. È preclusa ai comuni l'esercizio di questa facoltà per l'anno di prima applicazione del presente regolamento.

4. Dopo la prima applicazione del presente regolamento, sulla base del fabbisogno che emergerà dalla pubblicazione dei «bandi pubblici» comunali di cui al precedente art. 4, la regione potrà stabilire ulteriori articolazioni delle classi di reddito o delle soglie di incidenza del canone sul reddito di quelle stabilite al precedente art. 3.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

Campobasso, 23 giugno 2000

Il Presidente della Giunta regionale: DI STASI

01R0631

REGOLAMENTO REGIONALE 23 giugno 2000, n. 3.

Regolamento Regionale n. 1 del 15 gennaio 1996, recante: «Regolamento per i quagliodromi» modifica art. 8.

(Pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione Molise n. 14 del 15 luglio 2000)

Premesso che:

la giunta regionale ha approvato la deliberazione n. 686 del 5 giugno 2000;

la Commissione di controllo, non ha rilevato vizi di legittimità;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

E M A N A

il seguente regolamento:

Articolo unico

L'articolo 8 del regolamento regionale n. 1 del 15 gennaio 1996 è così sostituito:

«Art. 8. — 1. Dal 1° febbraio al 31 luglio è consentito l'abbattimento della quaglia e di altre specie di fauna cacciabile proveniente da allevamenti artificiali.

Dal 1° agosto al 31 gennaio è consentito solo l'addestramento dei cani da ferma, con divieto assoluto di abbattere qualsiasi specie di selvatico.

Non è consentito l'abbattimento o la ricerca dei selvatici fuoriusciti dal perimetro del Quagliodromo».

Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

Campobasso, 23 giugno 2000

Il Presidente della Giunta regionale: DI STASI

01R0632

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 7 settembre 2000, n. 56.

Assestamento al bilancio di previsione per l'esercizio 2000.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 57 del 12 settembre 2000)

(Omissis).

00R0713

LEGGE REGIONALE 12 settembre 2000, n. 57.

Usi civici e loro gestione in attuazione della legge n. 1766/1927 e R.D. n. 332/1928.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 59 del 16 settembre 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Definizione, finalità, competenze

1. Sono beni civici le terre di originaria appartenenza di comunità di abitanti ora riunite in comuni, o in frazioni, già comunità autonome, con le loro pertinenze: appartengono, altresì alle predette comunità i beni loro assegnati con procedimenti amministrativi o giudiziari in applicazione della legge 16 giugno 1927 n. 1766 e del regio decreto 26 febbraio 1928 n. 332. Hanno, comunque, natura civica le terre già catastalmente intestate ai comuni e non oggetto di procedimenti di allodializzazione.

2. Le terre di fatto silvo-pastorali, o agricole a queste funzionali, sono conservate alle popolazioni proprietarie per il loro preminente interesse ambientale.

3. Il regime giuridico dei beni civici resta quello di parademanialità, ossia dell'indisponibilità, dell'inalienabilità, dell'inusucapibilità e dell'imprescrittibilità dei diritti delle comunità su di questi.

4. La Regione e i comuni esercitano le funzioni loro trasferite con l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 11/1972 e con gli articoli 66, 78 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977. Sono, comunque, di competenza regionale tutte le funzioni amministrative già dei commissari per gli usi civici e del soprappreso Ministero dell'agricoltura.

Art. 2.

Visibilità delle terre del demanio civico comunale

1. Per la migliore visibilità e l'immediato riconoscimento le terre del demanio civico comunale, o frazionale, accertate definitivamente come tali, sono dai comuni, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, volturati a catasto come segue: «Beni civici di cui alla legge 1766/1927 appartenenti alle popolazioni residenti del comune (o della frazione) di».

2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, provvede la Regione tramite un perito con onere a carico del comune inadempiente.

Art. 3.

Uffici Regionali

1. La gestione dei procedimenti relativi alla materia degli usi civici è affidata al competente ufficio del dipartimento agricoltura il quale istruisce, propone o adotta i conseguenti provvedimenti.

2. Può altresì promuovere corsi di qualificazione e di aggiornamento dei periti-istruttori demaniali ed esegue quanto altro necessario all'attuazione della presente legge in conformità alle direttive impartite dall'ufficio.

Art. 4.

Inventario, carta degli usi civici, certificazioni

1. La Regione predisporre e tiene, suddividendolo per provincia e per comuni, l'inventario delle terre e dei beni civici, chiamandovi a collaborare i comuni interessati e i comitati per le Asbuc di cui all'art. 12, ai quali ne è inviata copia da pubblicizzare.

2. I dati relativi all'inventario dei demani civici, aperto ai necessari e opportuni periodici aggiornamenti, sono utilizzati per la formazione della Carta regionale degli usi civici.

3. Sulla base di tale documentazione, o dei dati certi desunti dagli archivi commissariale e regionale, è emessa su richiesta avanzata in carta semplice dagli interessati certificazione sulla natura civica o allodiale delle terre. Per il rilascio di tale certificazione è dovuta alla Regione la somma di lire 100.000 adeguata periodicamente dalla giunta regionale.

Art. 5.

Usi civici e vincolo paesistico e strumenti urbanistici

1. Le terre civiche sono soggette al vincolo paesistico della legge 8 agosto 1985, n. 431.

2. Le terre civiche che lo strumento urbanistico destina a diverso utilizzo, sono trasferite dalla Regione, su richiesta del comune interessato, al patrimonio disponibile comunale, a condizione che gli eventuali proventi siano destinati all'incremento, in estensione o in valore, del residuo demanio civico.

3. Le terre civiche destinate dallo strumento urbanistico a opere di generale interesse della popolazione, e/o pubblico, sono pure, su specifica richiesta del comune, mutate di destinazione dalla Regione e trasferite al demanio comunale senza oneri.

4. Le alienazioni o i mutamenti di destinazione dei terreni di uso civico realizzati in assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 12 della legge fondamentale n. 1766/1927 e di atti comunali di vendita, su parere tecnico favorevole del comune, possono ottenere l'autorizzazione in sanatoria, prevista dal predetto art. 12, fatto salvo il conseguimento della sanatoria edilizia di cui alla legge n. 47/1985 e sue successive modificazioni ed integrazioni, a condizione che si versi al comune, il valore dell'area stimata all'attualità. A detta sanatoria sono ammissibili anche le aree annesse ai fabbricati, nella misura massima di tre volte la superficie edificata. Solo per motivi di riordino del demanio civico tale superficie può essere aumentata. Con criteri univoci per singoli ambiti territoriali, il perito o il comune può proporre alla Regione riduzioni del prezzo, fino a un terzo del valore di stima, quando il procedimento è dichiarato d'interesse pubblico e quando riguarda prime case, edifici artigianali o commerciali a conduzione familiare.

5. La Regione, su richiesta dei comuni interessati, provvede con atto meramente dichiarativo, alla sdemanializzazione delle aree civiche che da tempo hanno perduto irreversibilmente la conformazione fisica e la destinazione funzionale di terreni agrari e che sono stati oggetto di atti di compravendita da parte del comune alla data di entrata in vigore della presente legge, confermandone la validità.

6. Per l'autorizzazione regionale nell'alienazione di terre civiche dichiarate edificabili dallo strumento urbanistico, l'assegnazione a categoria di cui all'art. 11 della legge n. 1766/1927 viene effettuata contestualmente all'atto di autorizzazione.

Art. 6.

Istruttori, periti e delegati tecnici. Definizione, loro funzioni e competenze

1. Sono istruttori demaniali coloro cui è affidata la ricostruzione storico-giuridica dei demani civici. Sono periti demaniali i tecnici deputati alle operazioni di sistemazione dei demani. Sono periti-istruttori demaniali coloro che assolvono entrambe le funzioni. Sono delegati-tecnici coloro ai quali è affidata l'amministrazione temporanea di determinati demani.

2. I titoli di istruttore e perito demaniali, come anche quello di delegato tecnico si conseguono con la partecipazione positiva a corsi di qualificazione e di formazione della durata minima di centoventi ore, riconosciuti o promossi dalla Regione. Sono aperti a tutti i tecnici esperti del territorio e, per quanto riguarda le indagini storico-giuridiche, ad altri esperti in materie storico-giuridiche.

3. Il giudizio di congruità del valore dei beni civici per le alienazioni, per le concessioni a terzi e per le permutate è proposto alla Regione dal perito e, in assenza di questo, dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale. Al perito demaniale, è demandato l'accertamento e la stima delle migliori eseguite sulle terre civiche in occasione dell'affrancazione delle terre assegnate in quota.

4. La Regione istituisce un elenco aperto di istruttori, di periti e delegati tecnici al quale potranno iscriversi coloro che hanno superato i corsi di qualificazione. Altri corsi gratuiti di aggiornamento, di breve durata temporale, seguiranno periodicamente; la ripetuta mancata partecipazione a tali corsi comporta la cancellazione dall'elenco.

5. Gli incarichi ai soggetti di cui al presente articolo sono affidati con le procedure e criteri previsti in materia di conferimenti di incarichi di competenza della giunta regionale.

6. Agli istruttori sono riconosciute le competenze economiche spettanti ai C.T.U. degli ordini giudiziari; ai periti e ai delegati tecnici quelle proprie delle professioni d'appartenenza.

Art. 7.

Accertamenti, verifiche e oneri conseguenti

1. Agli accertamenti, alle verifiche e alle riconfinazioni delle terre civiche si provvede tramite gli istruttori e i periti demaniali incaricati dalla Regione e attinti dall'elenco di cui al precedente art. 6.

2. Gli accertamenti consistono nella ricostruzione storico-giuridica dei possessi demaniali civici per interi ambiti comunali, o sub-comunali.

Le verifiche consistono invece, nelle operazioni tecniche conseguenti.

3. La Regione concorre nell'ambito delle disponibilità finanziarie, alla spesa necessaria per le istruttorie e per le operazioni demaniali versando, all'atto della nomina del perito e/o dell'istruttore, un contributo del 20 per cento della spesa prevista e, comunque, fino ad un massimo di 15 milioni. Il perito e/o l'istruttore detraerà tale somma dalla specifica delle competenze finali che presenterà alla Regione committente per il riscontro di congruità la quale la invierà al comune per la liquidazione, ai sensi dell'art. 39 della legge n. 1766/1927.

4. Il comune è autorizzato al recupero dell'ulteriore spesa dal ricavato delle operazioni demaniali.

Art. 8.

Procedimenti amministrativi

1. La gestione dei procedimenti amministrativi riguardanti le terre civiche avviene nel rispetto della legge n. 1766/1927 e del R.D. n. 332/1928. Per quanto non previsto dalla presente legge, si fa riferimento a detta normativa.

2. Le istanze di legittimazione di cui all'art. 9 della legge n. 1766/1927, quando accolte, sono attuate su richiesta anche con l'istituto dell'alienazione, con eventuale rateizzazione del dovuto al tasso dell'interesse legale, ridotto alla metà per gli addetti all'agricoltura a titolo principale.

3. Con criteri univoci per singoli comuni, concordati tra il perito demaniale e il comune e proposti alla Regione, per le alienazioni di aree civiche esuberanti rispetto alle esigenze della popolazione possono prevedersi prezzi ridotti per i residenti e quando l'area da alienarsi va ad ampliare possessi agricoli limitrofi.

4. Le concessioni di terre civiche a cittadini residenti dediti ad attività agro-silvo-pastorali avvengono a titolo gratuito, con la eventuale partecipazione agli oneri di gestione del comune, o dall'Asbuc.

Art. 9.

Affrancazione dei livelli

1. Gli antichi livelli già, comunque, costituiti su terre civiche, riportati o meno sui catasti dell'U.T.E., purché non derivanti dalle quotizzazioni di cui alla legge n. 1766/1927, sono affrancati dal comune su istanza del livellario. Il comune ne predispone l'affrancazione rivalutando i canoni, o censi, sulla base dei valori desunti dalle tabelle dei prezzi medi di esproprio delle terre agricole con l'applicazione del tasso del cinque per cento per gli ultimi cinque anni, da versare al comune o all'Asbuc.

2. Il comune, con atto di giunta, provvede, entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento d'affrancazione, alla sua registrazione e trascrizione, presso gli uffici finanziari dello Stato, con i benefici di cui al successivo art. 16.

Art. 10.

Commissari ad acta nei comuni e nelle Asbuc

1. Quando si verificano accertate situazioni di grave irregolarità nella gestione dei beni civici da parte dei comuni, la Regione provvede alla nomina di un commissario *ad acta*, utilizzando le norme della legge provinciale e comunale.

2. Quando le irregolarità sono compiute dai comitati delle Asbuc, il sindaco, nell'ambito delle funzioni a lui attribuite dall'art. 64 del R. D. n. 332/1928 o al comune dall'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, convoca il presidente dell'Asbuc per invitarlo a rimuovere le disfunzioni, fissando il termine perentorio di quindici giorni. Trascorso inutilmente tale termine, il sindaco chiede alla Regione la nomina del commissario.

Art. 11.

Temporizzazione degli adempimenti

1. Gli atti amministrativi derivanti dall'applicazione della legge n. 1766/1927 e della presente normativa hanno carattere complesso e, come tali, hanno la temporizzazione stabilita da apposito regolamento.

Art. 12.

Amministrazioni separate di beni di uso civico - Asbuc

1. Le terre civiche di comunità già autonome, ora aggregate a comuni, sono amministrate separatamente dagli altri beni comunali con comitati da eleggersi con le norme di cui alla legge n. 278/1957; tali amministrazioni sono denominate «Amministrazioni Separate di Beni di Uso Civico» (Asbuc).

2. I comuni nel cui territorio sono presenti entità significative (in estensione o in valore) di beni civici ne attuano la gestione separata con comitati di cui al comma precedente.

3. Per l'elezione dei comitati per le Asbuc sono chiamati al voto i cittadini anagraficamente residenti nella frazione o nel comune. Per tali speciali elezioni di comitati non è previsto alcun *quorum*, a condizione che risultino votati i cinque consiglieri.

4. Le elezioni avvengono in un unico seggio, di domenica e dalle ore 8 alle ore 20 nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e dalle 6.30 alle 22 nei comuni più popolosi.

5. Il seggio è composto dal presidente e da due componenti nominati dal Sindaco, il primo scelto tra i dirigenti comunali o, in assenza di questi, tra i direttivi; i secondi tra i dipendenti comunali. A questi è assicurato il trattamento di missione fuori del territorio comunale.

6. Sono eletti a formare il comitato per l'Asbuc i cinque cittadini che hanno riportato il maggior numero di voti e, in caso di parità di voti, è eletto il più anziano d'età.

7. Il comitato resta in carica quattro anni.

8. Il presidente del seggio proclama gli eletti comunicando al sindaco i risultati delle votazioni. Questi li pubblica per otto giorni consecutivi all'albo pretorio del comune e della frazione, dandone comunicazione agli eletti. Entro i successivi trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, il sindaco li convoca per l'elezione a maggioranza relativa tra di essi e a scrutinio segreto, del presidente del comitato; in caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.

9. Il comitato delibera a maggioranza per l'ordinaria amministrazione e, all'unanimità, quando trattasi di atti proponenti disposizione di beni civici.

10. In caso di dimissioni o d'impossibilità di continuare il mandato di componente il comitato, lo stesso componente è sostituito dal primo dei non eletti.

11. Ai componenti il comitato non compete, tranne il rimborso delle spese documentate, alcun compenso che non sia quello previsto in apposito regolamento approvato dal comune.

12. Le presenti norme sono integrate, per quanto non espressamente stabilito, dalle leggi n. 278/1957, n. 1766/1927 e dalla legge provinciale e comunale.

Art. 13.

Usi civici e aree protette

1. Restano salvi gli eventuali diritti civici sulle aree protette e sono esercitati secondo regolamenti predisposti dall'ente parco che rispettino le consuetudini locali.

2. I diritti civici, quando ritenuti incompatibili con la conservazione dell'ambiente, sono sospesi per il tempo necessario e compensati con ricaduta di vantaggi a favore della popolazione e del demanio civico.

Il diritto di caccia, quando mortificato, è compensato con i prelievi selettivi previsti dalla legge n. 157/1991 riservati ai cacciatori residenti nei comuni interessati e in possesso dei requisiti di legge.

Art. 14.

Uso civico di pesca e uso esclusivo di pesca

1. Il diritto civico di pesca non dà luogo a divisione, e viene esercitato secondo regolamento predisposto dall'organismo di gestione degli usi civici approvato dalla Regione.

2. Le concessioni regionali del diritto esclusivo di pesca sono subordinate al soddisfacimento del diritto civico.

3. Le norme regionali di salvaguardia della fauna ittica si applicano anche nelle aree civiche.

Art. 15.

Prodotti spontanei del suolo

1. La raccolta dei funghi epigei (tartufi) sui demani civici è riservata ai titolari dei diritti, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 752/1985.

2. La raccolta dei funghi epigei e degli altri prodotti del suolo è disciplinata dalla legge n. 352/1993 e dalle leggi regionali in materia.

Art. 16.

Esenzioni fiscali

1. Gli atti riguardanti la sistemazione degli usi civici sono esenti da tasse di bollo e di registro e da ogni altra imposta ai sensi dell'art. 2 della legge 1° dicembre 1981 n. 692.

2. Sono, altresì esenti da tributi speciali le pratiche catastali connesse alla sistemazione degli usi civici, come frazionamenti, volture catastali, etc.

Art. 17.

Consulente per gli usi civici

1. La Regione, in armonia con il dettato dell'art. 28 della legge n. 1766/1927, si avvale della consulenza di persona di comprovata esperienza in materia di usi civici e di demani collettivi.

2. Il consulente, che può essere scelto anche tra i dirigenti di uffici di altri dipartimenti regionali, collabora nella predisposizione degli atti, riceve le conciliazioni da sottoporre all'approvazione regionale.

3. Al consulente compete un'indennità la cui entità è determinata nella convenzione stipulata dalla giunta regionale.

Art. 18.

Abrogazione

1. La legge regionale del 2 settembre 1996, n. 42 è abrogata.

Art. 19.

Norma transitoria

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge regionale, la riduzione fino ad un terzo del valore di stima all'attualità di cui al comma 4 del precedente art. 5, si applica, su istanza degli interessati, anche alle legittimazioni già disposte con ordinanza commissariale e non ancora approvate.

Art. 20.

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 2000 la spesa di lire 250 milioni; per gli anni successivi, l'entità dello stanziamento sarà stabilita con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dalla autorizzazione di spesa di cui al comma precedente si provvede con le seguenti variazioni da apportare al bilancio 2000 in termini di competenza e di cassa:

in aumento: cap. 1095 «Spesa in materia di usi civici e gestione delle spese civiche» lire 130.000.000;

in diminuzione: cap. 7465 «Fondo globale per le funzioni normali» (spesa corrente) lire 130.000.000.

Art. 21.

Pubblicazione

1. La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 12 settembre 2000.

BUBBICO

00R0714

LEGGE REGIONALE 12 settembre 2000, n. 58.

Modifica alla legge regionale n. 32 del 5 aprile 2000.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Basilicata* n. 59 del 16 settembre 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 9 dell'art. 7 della legge regionale 5 aprile 2000, n. 32 è sostituito dal seguente:

«I revisori dei conti sorteggiati sono nominati o designati dal presidente del consiglio regionale, con proprio decreto, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti e della assenza di cause di incompatibilità in relazione all'incarico da ricoprire.»

Art. 2.

1. Il richiamo normativo all'art. 7, comma 1, contenuto nei commi primo e terzo dell'art. 9 della legge regionale 5 aprile 2000, n. 32, deve correttamente intendersi riferito all'art. 8, comma 1.

Art. 3.

1. La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Basilicata.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 12 settembre 2000.

BUBBICO

00R0715

LEGGE REGIONALE 12 settembre 2000, n. 59.

Rideterminazione della indennità di carica degli amministratori di enti o aziende o, comunque, di qualsiasi organismo, nominati dalla regione, commisurata alla indennità di carica dei consiglieri regionali.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Basilicata* n. 59 del 16 settembre 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La indennità di carica degli amministratori di enti o aziende o, comunque di qualunque altro organismo, nominati dalla Regione, che, ai sensi della vigente normativa, è commisurata alla indennità di carica del consigliere regionale, è determinata con riferimento alla indennità lorda dallo stesso percepita.

2. La indennità di carica di cui al precedente comma non può essere, comunque, superiore al 65 per cento dell'indennità lorda percepita dal consigliere regionale.

3. Le indennità di carica degli amministratori di enti o aziende che, attualmente, sono determinate in misura superiore alla percentuale del 65 per cento si intendono commisurate a quella massima prevista dal precedente comma.

Art. 2.

1. La disposizione del precedente art. 1 si applica a partire dalle nomine effettuate ai sensi della legge regionale 5 aprile 2000, n. 32.

Art. 3.

1. I rappresentanti della Regione in enti, istituti o organismi da essa non costituiti o dipendenti, chiamati dai rispettivi organi a determinare la indennità di carica degli amministratori, debbono attenersi, nell'espressione del voto, alle direttive del consiglio regionale, preventivamente consultato per iniziativa dei singoli rappresentanti.

Art. 4.

1. È abrogata la legge regionale 11 novembre 1991, n. 19 ed ogni altra norma incompatibile con la presente legge.

Art. 5.

1. Per l'esercizio finanziario in corso i maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono a carico dei bilanci degli enti interessati.

2. Gli oneri a carico del bilancio regionale trovano imputazione nei rispettivi capitoli del bilancio stesso.

3. Per gli anni successivi i bilanci degli enti interessati ed il bilancio regionale determineranno l'entità degli oneri da stanziare.

Art. 6.

L'art. 9 della legge regionale n. 11 del 14 giugno 1986 è così modificato:

«Al difensore civico compete una indennità onnicomprensiva pari al 40 per cento di quella lorda percepita dal consigliere regionale.»

Art. 7.

1. La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Basilicata.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 12 settembre 2000.

BUBBICO

00R0716

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 28 agosto 2000, n. 16.

Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Calabria* n. 79 del 5 settembre 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO:

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO:

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto del tributo

1. Il tributo speciale istituito dall'art. 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995 n. 549 e successive modifiche ed integrazioni, di seguito indicata con «legge statale», si applica ai rifiuti di cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, compresi i fanghi palabili:

a) conferiti in discariche autorizzate comprese quelle temporanee autorizzate ai sensi dell'art. 13 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997;

b) smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia;

c) smaltiti in discarica abusiva, abbandonati o scaricati in depositi incontrollati.

Art. 2.

Soggetto passivo

1. Il tributo è dovuto dal 10 gennaio 1996:
 - a) dal gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo;
 - b) dal gestore di impianti di incenerimento, per quei rifiuti smaltiti tal quali senza recupero di energia.
2. Il tributo è altresì dovuto, ai sensi dell'art. 3 comma 32, della legge statale, da chiunque eserciti attività di discarica abusiva e da chiunque abbandoni, scarichi ed effettui deposito incontrollato di rifiuti.
3. L'utilizzatore a qualsiasi titolo, o in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva, è tenuto in solido al pagamento del tributo, ove non dimostri di aver presentato denuncia di discarica abusiva, prima della constatazione della violazione di legge, al competente Assessorato all'ambiente della Regione.

Art. 3.

Tenuta dei registri base imponibile e determinazione del tributo

1. I soggetti di cui al precedente art. 2, comma 1, sono tenuti a tenere appositi registri di carico e scarico, per come previsto dall'art. 12 del decreto legislativo n. 22 del 1997.
2. La base imponibile del tributo è costituita dalla quantità dei rifiuti conferiti determinata sulla base delle annotazioni effettuate nei registri di cui al comma 1.
3. L'ammontare dell'imposta è fissato, a norma dell'art. 3 commi 29 e 40 della legge statale, con legge regionale da adottarsi entro il 31 luglio di ogni anno, per l'anno successivo.
4. A decorrere dal 10 gennaio dell'anno successivo all'approvazione della presente legge, l'ammontare dell'imposta è determinato in:
 - a) lire 2 (due) al chilogrammo per i rifiuti del settore minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico;
 - b) lire 10 (dieci) al chilogrammo per gli altri rifiuti speciali;
 - c) lire 20 (venti) al chilogrammo per i restanti tipi di rifiuti.
5. Il tributo è determinato secondo il disposto dell'art. 3, comma 29, della legge statale.
6. I rifiuti speciali assimilabili agli urbani, che vengono conferiti in discarica, sono soggetti al pagamento nella misura stabilita per i rifiuti urbani.
7. Per i rifiuti smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia, per gli scarti ed i sovralli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi, anche palabili, conferiti ai fini dello smaltimento in discariche, il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento dell'ammontare determinato dall'art. 3 commi 29 e 38 della legge statale.

Art. 4.

Modalità di versamento

1. Il tributo è versato, dai soggetti passivi per come individuati nell'art. 2 della presente legge, alla Regione, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito, tramite apposito conto corrente postale intestato a: «Regione Calabria - servizio di tesoreria - tributo speciale deposito in discarica - Catanzaro».
2. Copia del bollettino di versamento effettuato, dovrà essere trasmesso all'assessorato al bilancio e finanze settore tributi - Catanzaro; nella causale del versamento dovrà essere indicato il quantitativo ed il tipo di rifiuti conferiti in discarica nel trimestre di riferimento.

Art. 5.

Presentazione della dichiarazione annuale

1. Entro il mese successivo alla scadenza dell'ultimo trimestre di ciascun anno, i soggetti di cui all'art. 2 comma 1, della presente legge, sono tenuti a produrre, per ciascuna discarica o impianto di incenerimento, una dichiarazione in triplice copia contenente i seguenti dati:
 - a) determinazione; sede, codice fiscale o partita I.V.A. della ditta, nonché le generalità del rappresentante legale;
 - b) ubicazione della discarica o dell'impianto di incenerimento;
 - c) quantità complessive dei rifiuti conferiti nell'anno, ripartiti secondo la classificazione prevista dall'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, raggruppati conformemente alle tipologie di cui all'art. comma 4, lettere a) b) c) della presente legge, indicando, per ciascuna, il trimestre in cui è avvenuto il conferimento in discarica o lo smaltimento nell'impianto di incenerimento;
 - d) gli estremi dei versamenti effettuati per ogni trimestre e la relativa somma corrisposta.
2. La dichiarazione deve essere presentata alla competente struttura tributaria della Regione; in caso di spedizione della dichiarazione a mezzo plico postale farà fede, quale data di presentazione, il timbro e data apposto dall'ufficio postale accettante.
3. A cura della struttura tributaria regionale, di cui al comma precedente, le restanti copie saranno trasmesse all'ufficio competente della provincia, nel cui territorio è ubicata la discarica o l'impianto di incenerimento, e all'Assessorato all'ambiente della Regione.
4. Le dichiarazioni tempestivamente presentate, ma prive di sottoscrizione del legale rappresentante o con indicazioni difformi a quanto previsto al comma 1, sono da considerarsi nulle e quindi sanzionabili in quanto omesse se, entro trenta giorni dalla presentazione, il soggetto obbligato non abbia provveduto alla regolarizzazione spontanea.
5. Le dichiarazioni inviate oltre il termine previsto dal comma 1 del presente articolo sono considerate omesse, e come tali sanzionabili.

Art. 6.

Contestazione e accertamento delle violazioni tributarie

1. Le violazioni alla presente legge sono contestate dai soggetti indicati all'art. 3, comma 33, della legge statale, con le modalità prescritte nel medesimo comma.
2. I soggetti di cui al comma precedente redigono apposito verbale di constatazione, contenente gli estremi delle disposizioni di legge violate, la data della violazione nonché le relative sanzioni da far sottoscrivere al trasgressore o al soggetto obbligato in solido.
3. In mancanza di sottoscrizione, gli agenti verbalizzanti dovranno indicarne le motivazioni e procedere alla notifica all'interessato mediante raccomandata postale con ricevuta di ritorno.
4. L'originale del processo verbale, corredato dalla relata di notifica al trasgressore, deve essere trasmessa alla struttura tributaria della Regione, entro il quindicesimo giorno successivo all'avvenuta notifica.
5. Il dirigente della struttura tributaria regionale, accertata la violazione, provvede alla notifica dell'avviso di pagamento, al trasgressore o al soggetto obbligato in solido, ai sensi dell'art. 3 comma 32 della legge statale, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
6. Nel caso in cui dagli atti d'ufficio si ravvisi direttamente la violazione commessa, la constatazione della violazione e l'avviso di pagamento sono effettuati d'ufficio dal dirigente della struttura tributaria della Regione con le modalità stabilite dal presente articolo.
7. L'avviso di pagamento deve recare le motivazioni dello stesso, la base imponibile evasa, la determinazione del tributo, determinato ai sensi dell'art. 3 comma 29 della legge statale, la quantificazione delle sanzioni amministrative, delle spese del procedimento, degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, i mezzi e gli organi di tutela amministrativa.
8. Per le violazioni previste dalla legge statale è consentito al trasgressore di estinguere la controversia con il pagamento di una somma pari al minimo della sanzione amministrativa, ridotta ad un quarto ai sensi dell'art. 7, comma 4, oltre al tributo evaso, agli interessi moratori e le spese del procedimento se il pagamento è effettuato entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso.

9. Avverso gli avvisi di pagamento delle violazioni alla presente legge e alla legge statale, gli interessati possono produrre, al presidente della giunta regionale, entro sessanta giorni dalla notifica, memorie e scritti difensivi per l'annullamento o la rettifica degli stessi.

10. Qualora il trasgressore non adempia, nei termini, a quanto intimato con l'avviso di pagamento o esauriti gli accertamenti a seguito di ricorsi di cui al comma precedente, e riconosciuto fondato il diritto al pagamento, il presidente della giunta regionale o suo delegato, emette motivata ordinanza ingiunzione di pagamento da notificare mediante raccomandata postale con ricevuta di ritorno.

11. L'ordinanza ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

12. Qualora l'interessato non abbia assolto la propria obbligazione come stabilita dall'ordinanza ingiunzione, si procederà alla riscossione coattiva, con le maggiorazioni previste mediante la iscrizione nei ruoli esattoriali, come disciplinato dagli articoli 63 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

Art. 7.

Applicazione delle sanzioni amministrative

1. Per il mancato o insufficiente pagamento del tributo si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento del tributo dovuto, oltre al tributo non corrisposto.

2. Per l'omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica, ferme restando le sanzioni stabilite per le violazioni di altre norme, si applica la sanzione amministrativa dal duecento al quattrocento per cento del tributo relativo all'operazione.

3. Per l'omessa o infedele dichiarazione si applica la sanzione da lire duecentomila a un milione.

4. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3, sono ridotte a un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente e contestuale pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

5. Fermo restando l'applicazione della disciplina sanzionatoria per violazione della normativa sullo smaltimento dei rifiuti di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e l'obbligo di procedere alla bonifica ed alla rimessa in ripristino dell'area, i soggetti individuati nell'art. 2, comma 2 e 3, sono tenuti al pagamento del tributo e di una sanzione amministrativa pari a tre volte l'ammontare del tributo medesimo oltre agli interessi moratori.

6. Per i soggetti individuati al comma precedente, si applicano, altresì, le sanzioni amministrative previste dai commi 2 e 3 del presente articolo.

7. Nella determinazione delle sanzioni amministrative fissate dalla legge tra un minimo ed un massimo, si ha riguardo alla gravità della violazione e all'opera svolta dal trasgressore per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.

8. Ove non sia possibile, per gli organi addetti ai controlli, determinare il momento del conferimento in discarica, sia autorizzata che abusiva, ovvero il momento dell'abbandono, scarico o deposito incontrollato, di una quantità di rifiuti, ivi compresi quelli di cui all'art. 3 comma 40, della legge statale, questi si desumono conferiti, abbandonati, scaricati o depositati alla data della redazione del processo verbale di constatazione di cui all'art. 6, comma 2, della presente legge.

9. Oltre alle sanzioni previste dall'art. 3, comma 32, della legge statale, nel caso in cui i soggetti obbligati ostacolano, agli aventi diritto, l'espletamento della facoltà prevista dall'art. 3 comma 33 della stessa legge statale, si applica a loro carico la sanzione amministrativa da L. 1.000.000 a L. 4.000.000.

10. Per quanto previsto al comma precedente, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

11. Allorquando i rifiuti conferiti in discarica abusiva, ovvero abbandonati, scaricati o depositati in maniera incontrollata sono di natura diversa tali da non poter determinare un'aliquota differenziata, agli stessi si applica l'imposta unitaria massima vigente per chilogrammo.

12. Ove non sia possibile, per gli organi addetti al controllo, determinare il quantitativo dei rifiuti conferiti in discarica, sia autorizzata che abusiva, ovvero abbandonati, scaricati o depositati in maniera incontrollata, ivi compresi quelli di cui all'art. 1 lettera b) della presente legge, lo stesso si desume dal volume dei rifiuti.

13. Avverso la presunzione di cui ai precedenti commi 11 e 12 del presente articolo è ammessa la prova contraria da parte dei soggetti interessati.

14. Quando la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati abbiano avuto formale conoscenza, la sanzione è ridotta ai sensi dell'art. 13, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, modificato dall'art. 2, lettera f), del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 203 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 8.

Ricorsi alle Commissioni Tributarie

1. Avverso gli atti cui è ammesso ricorso giurisdizionale, è consentita l'impugnazione davanti alle commissioni tributarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 636 e decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546.

2. Il ricorso deve essere proposto entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto che si intende impugnare.

Art. 9.

Decadenze, Rimborsi e Prescrizioni

1. Le somme versate a titolo di adempimento delle disposizioni di cui alla presente legge sono rimborsate quando risultano indebitamente o erroneamente pagate.

2. Il rimborso deve essere richiesto a pena di decadenza, entro tre anni dalla data di pagamento.

3. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi nella misura prevista dalla legge 28 gennaio 1968 n. 29 e successive modificazioni, a decorrere dalla data di presentazione della relativa istanza, da inoltrare alla struttura tributaria della Regione.

4. La somma indebitamente o erroneamente versata può essere utilizzata, previo parere da richiedere alla struttura tributaria regionale, per il pagamento del tributo dovuto per le successive scadenze.

5. Non si dà luogo a rimborso, né si provvede alla riscossione, di somme inferiori a lire ventimila.

6. L'accertamento della violazione può essere eseguito entro il termine di decadenza di cinque anni a decorrere dall'ultimo giorno utile per la presentazione della relativa dichiarazione annuale di cui all'art. 5 della presente legge.

7. La prescrizione del credito per la riscossione del tributo è interrotta quando viene esercitata l'azione penale, in tal caso il termine di prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale.

Art. 10.

Norma transitoria

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni alla gestione di discariche e di impianti di incenerimento, ai sensi della legislazione statale e regionale vigente in materia, trasmettono alla struttura tributaria della Regione gli atti relativi alle autorizzazioni già rilasciate.

2. Gli enti di cui al comma precedente sono tenuti a trasmettere alla struttura tributaria della Regione gli atti relativi alle nuove autorizzazioni entro trenta giorni dal rilascio, nonché, entro lo stesso termine, a comunicare le modifiche alle autorizzazioni in essere.

3. In sede di prima applicazione della presente legge i soggetti passivi di cui al precedente art. 2 commi 2 e 3, sono esenti dalle responsabilità, relativamente alle sanzioni amministrative previste dall'art. 7, commi 5 e 6 della presente legge, qualora gli stessi abbiano provveduto entro il 30 giugno 1996, alla presentazione della relativa denuncia, ai sensi dell'art. 3, comma 38, della legge statale, ai competenti organi della Regione.

4. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge statale.

Art. 11.

Autorità competente

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge statale e dalla presente legge, è di competenza del dirigente della struttura tributaria regionale.

Art. 12.

Istituzione capitoli di bilancio

1. Ai fini dell'introito delle somme derivanti dall'applicazione della presente legge è istituito il capitolo di entrata del bilancio della Regione n 1101108 denominato «Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi» (legge 28 dicembre 1996 n. 549, art. 3, commi da 24 a 40).

Art. 13.

Quota in favore delle province

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 27, della legge statale, una quota pari al dieci per cento del tributo è dovuto alle province ed è ripartita tra le stesse in ragione del gettito riferito alle discariche ed agli impianti di incenerimento situati nel territorio di ciascuna provincia.

2. La suddetta quota viene corrisposta al netto delle somme eventualmente rimborsate ai contribuenti, ai sensi dell'art. 9 comma 1, della presente legge.

3. Ai fini dell'attribuzione alle province della quota di cui al primo comma, nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione sono istituiti i capitoli 2131203 denominato «Spese rivolte a favorire la minore produzione di rifiuti, le attività di recupero di materie prime e di energia, la bonifica dei suoli inquinati ed il recupero delle aree degradate» (art. 3 comma 27, della legge 28 dicembre 1995 n. 549) e n. 2131204 denominato «Quota del dieci per cento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi spettante alle province» (legge 28 dicembre 1995 n. 549, art. 3 comma 27).

Art. 14.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 28 agosto 2000

CHIARAVALLOTTI

00R0717

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651758/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



* 4 1 1 1 3 0 0 0 8 0 0 1 *

L. 1.500